

Il minore conteso può essere collocato dai nonni

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 7 ottobre 2014 (Pres., est. G. Buffone)

ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – COLLOCAMENTO DEI MINORI CONTESI – COLLOCAMENTO PRESSO GLI ASCENDENTI – POSSIBILITÀ - SUSSISTE

Il collocamento del minore presso i nonni non costituisce una indebita ingerenza del giudice ordinario nella competenza del giudice minorile (art. 317-bis c.c.), ma costituisce una applicazione delle facoltà di cui agli artt. 337-ter, 333 c.c., in ragione della necessità di reperire, per il fanciullo, un luogo adatto al suo sviluppo psico-fisico.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

[1]. Note sullo svolgimento dell'udienza presidenziale omissis

[2]. Sulla famiglia.

... hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data ...1999 (anno ..). Dall'unione sono nati i figli: ... (.. 1999) e ... (.. 2006). All'udienza del 25 febbraio 2014, risultava che ... fosse collocata presso la madre e ... presso il padre. Nel corso del processo, le condizioni di .. mutavano: nella notte tra il 29 e il 30 settembre 2014, veniva sorpreso, verso la mezzanotte, con il padre in prossimità di una biciletta, con un tronchesino in mano. La polizia operava un fermo e affidava il minore alla nonna materna. Il minore, nelle more, cambiava, quindi, collocamento prevalente occupando la casa della nonna. ... restava collocata presso la madre. All'udienza del 30 settembre 2014, veniva disposta l'audizione di ..., che veniva sentito direttamente dal giudice, ex art. 336-bis cod. civ. Venivano sentiti anche la nonna materna e la madre. Il padre non compariva né all'udienza del 30 settembre, né a quella del 7 ottobre fissata ad hoc per la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori.

[3]. ..

... ha 7 anni e la tenera età ne sconsiglia l'audizione. Peraltro, il padre non si è opposto, sul punto, alle indicazioni della madre (v. memoria di costituzione, paragrafo 4, pag. 5). Ne consegue che la bambina va affidata a entrambi i genitori e collocata in modo prevalente presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale (dove il marito già non abita più). I tempi di frequentazione tra figlia e padre possono essere regolati così come proposto dalla madre, ma allo stato escludendo – salvo eccezioni - il pernottamento di .. dal padre e con delle precauzioni, in attesa degli sviluppi processuali, affidati alle indagini che devono ancora svolgere i Servizi delegati.

[4]. ...

... ha quasi 15 anni. In sede di audizione ha rievocato il fermo di polizia subito con il padre e palesato ansia e incertezze per l'accadimento vissuto. Il comportamento di un padre – che conduce il figlio in piena notte, con un tronchesino, esponendolo al rischio di essere sospettato di intenzioni delittuose (furto) – lascia certamente emergere una netta inidoneità genitoriale che si tratteggia, quindi, nella relazione tra padre e figlio, ove manca evidentemente una capacità di indossare la responsabilità del ruolo genitoriale. Ne consegue che non può essere, allo stato, disposto l'affidamento del minore in favore del padre. Nemmeno può essere disposto in favore della madre: in primo luogo, è stato ... stesso a scegliere di non vivere a casa con la madre ed ella stessa ha confermato i tratti problematici del rapporto con il figlio. In questo contesto, si rende opportuno e necessario un affidamento all'ente di residenza, anche per offrire quel doveroso monitoraggio necessario per supportare .. in questa fase in cui le relazioni genitoriali (con padre e madre) presentano deficienze. In ordine al collocamento del minore, anche in virtù delle facoltà riconosciute dall'art. 337-ter cod. civ., deve essere allo stato disposto il collocamento protettivo presso la nonna materna, in ..., alla via ... Questa ipotesi di collocamento trova il consenso dell'ascendente, della madre e soprattutto del minore. E' stato .. stesso, in sede di audizione, a dichiarare di "volere stare con la nonna", luogo dove ha riferito di trovarsi "da quasi un anno". Il collocamento del minore presso i nonni non costituisce una indebita ingerenza del giudice ordinario nella competenza del giudice minorile (art. 317-bis c.c.), ma costituisce una applicazione delle facoltà di cui agli artt. 337-ter, 333 c.c., in ragione della necessità di reperire, per il fanciullo, un luogo adatto al suo sviluppo psico-fisico. I rapporti tra figlio e madre possono essere regolati come da dispositivo, tenuto conto delle dichiarazioni (e abitudini) del minore. Nei rapporti tra padre e figlio, invece, allo stato, è necessario un controllo ed è soprattutto, per ora, da escludere il pernottamento, tenuto conto di quanto accaduto da ultimo (v. verbale della Questura di Milano, del 30.9.2014, dove risulta finanche che il padre ha costretto il figlio a portare, in spalle, una grossa tronchese).

[5]. Rapporti economici

La ... svolge attività solo part-time e gode di un reddito mensile netto di circa euro 900,00. Il reddito è aggredito da una rata mensile di circa euro 200,00 per la restituzione di un debito contratto nell'interesse della famiglia, nel 2009. La .. abita nella attuale casa in Milano,, di sua esclusiva proprietà. In questo contesto, è da escludere decisamente che il padre possa godere dei presupposti per l'assegno di mantenimento in suo favore, tenuto conto del fatto che è la sola madre, con circa 700,00 euro mensili, a provvedere alle esigenze dei figli: totalmente, per quanto riguarda .., parzialmente, per quanto riguarda .. (per il quale, però, altra parte è sopportata dalla nonna materna). Peraltro, il .. ha versato in atti il certificato di stato occupazionale da cui risulta disoccupato dal 23 marzo 2011: nulla, però, ha allegato per dimostrare cosa abbia fatto per reinserirsi nel mercato del lavoro. Al contrario, deve essere gravato di una minima quota di mantenimento per la prole: per la riduzione o la eliminazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la

possibilità del genitore richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (v. Cass. civ., sez. I, sentenza 27 dicembre 2011 n. 28870); nel caso di specie, per come già osservato, lo sfoglio probatorio attuale suggerisce di porre a carico del padre l'assegno di euro 200,00 mensili onnicomprensivi, da versarsi in favore della moglie, per il mantenimento dei figli.

omissis

Per Questi Motivi

letto ed applicato l'art. 101 c.p.c.

SOLLEVA d'ufficio la questione relativa alla inammissibilità del rimborso del 50% del finanziamento n. ...

letto ed applicato l'art. 708 c.p.c.

AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

DISPONE che il padre provveda al mantenimento della prole in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell'importo di euro 200,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI). Prima rivalutazione: ottobre 2015. DISPONE che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN sostenute nell'interesse della prole, purché vi sia stato accordo, salvo l'urgenza. Le altre spese *extra* sono incluse nell'assegno di mantenimento ordinario.

omissis

[2]. PROVVEDIMENTI IN ORDINE A MATTIA

2.1. AFFIDA .. (nato il ..1999), con residenza anagrafica in Milano, .. e domiciliato presso la nonna materna, in Milano, alla via .., al

COMUNE DI MILANO

e i Servizi Sociali dell'Ente

zona competente

..

L'affidatario eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. Rimette all'Ente affidatario di vigilare affinché il Diritto di Visita tra padre e figlio venga esercitato in conformità ai provvedimenti giudiziali vigenti. Rimette all'Ente di derogare le modalità del diritto di visita o riorganizzarlo secondo diverse modalità se necessario per il benessere del minore affidato. L'Ente collaborerà con i parenti conviventi (i nonni materni) e, al termine delle indagini ritenute necessarie, si esprimerà circa l'opportunità di un diverso collocamento del minore, riferendo anche circa l'affidamento preferibile per lo stesso.

L'ente è abilitato a introdurre modalità di visita protette, in Spazio Neutro, ove necessario.

- 2.2.** DISPONE il prevalente collocamento di ... presso la casa dei nonni materni (..... e ...), in Milano alla via ..
- 2.3.** DISPONE che la madre possa tenere con sé il minore, ogni settimana, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, dopo cena. La madre potrà anche frequentarlo durante la settimana, secondo liberi accordi con la nonna. In tutte le festività, .. potrà restare a casa con la mamma per i periodi stabiliti con la nonna.
- 2.4.** DISPONE che il padre possa tenere con sé il minore solo su accordi con la nonna e, comunque, con esclusione del pernottamento. Nelle festività natalizie, i genitori e la nonna concerteranno eventuali giorni di permanenza di .. con il papà, ma sempre con rientro dalla nonna per il pernottamento. Per l'estate, nei periodi in cui il padre è con la figlia, .. potrà stare con lui giornalmente, rientrando a casa dalla nonna dopo cena, entro massimo le ore 21.00.

[3]. PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL SERVIZIO SOCIALE

- 3.1.** CONFERMA la delega al Servizio Sociale di Milano per condurre una indagine psico – socio - familiare sul nucleo familiare dei coniugi. Il Servizio accerterà, anche, con la collaborazione delle persone conviventi, l'attività lavorativa svolta dai genitori, i luoghi in cui i minori vivono, le condizioni di vita degli stessi ed i rapporti con i genitori e i nonni materni. Fornirà ogni elemento utile circa l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei due coniugi, mettendo in luce le loro condizioni soggettive e di vita. Riferirà con relazione scritta da trasmettere entro la data del 27 febbraio 2014, anche via mail all'indirizzo:@...

omissi